

Prot. P4/07/21180 del 23/1/07

Oggetto: Parere su Srl a socio unico e amministratore unico

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Rimini in data 16 marzo 2005 prot. n. 5494 in merito all'oggetto, nella seduta del 19 dicembre 2006 ha deciso quanto di seguito.

Questa Commissione si era già espressa con parere prot. n. 863 del 1999 in ordine alla impossibilità che in una società a responsabilità limitata artigiana con socio unico si costituisse un Consiglio di amministrazione.

Analogamente la fattispecie giuridica di tale Srl è tale che questa Commissione non ritiene ammissibile la figura di un amministratore unico distinto dal socio medesimo.

Infatti se da un lato è vero che le funzioni di amministrazione della società, rappresentano dal punto di vista delle mansioni un profilo distinto rispetto al lavoro manuale prestato nell'ambito del processo produttivo, d'altro canto non è possibile considerarle ciascuna autonomamente, laddove si definisce imprenditore artigiano colui che si assume la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla direzione e gestione dell'impresa artigiana.

Come ribadito anche nel parere CRA prot. n. 03/37796 del 9/12/03, il dettato dell'art. 5 legge 443/85 è chiaro nella sua formulazione letterale nell'evidenziare l'impossibilità di separare per i soci artigiani il livello lavorativo e professionale da quello patrimoniale, deliberativo, ed organizzativo: "sempre che la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società". Ciò comporta che nella Srl artigiana pluripersonale la figura dell'Amministratore unico può ritenersi ammissibile solamente a patto che sia un socio artigiano, semprechè l'atto costitutivo e lo statuto lo prevedano nell'ottica del principio della libera contrattazione tra i soci.

A maggior ragione, nella Srl a socio unico quest'ultimo deve necessariamente essere centro di imputazione della responsabilità d'impresa. L'attività amministrativa della società intesa come cura della politica commerciale, degli aspetti finanziari ecc., costituisce un *unicum* con la guida tecnico-operativa che assieme ineriscono all'aspetto gestionale che necessariamente, data la natura giuridica della Srl con socio unico, deve far capo all'unico soggetto artigiano.

Il Presidente della CRA
Glaucio Cavassini

**CAMERA DI COMMERCIO
COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO DI RIMINI**

Oggetto: Srl con unico socio: QUESITO.

Nella seduta del 7 marzo u.s. questa Commissione ha esaminato la domanda di iscrizione di una SRL con unico socio, che ha individuato un amministratore unico in persona diversa dall'artigiano.

Questa Commissione fino ad oggi ha sempre reputato che per il riconoscimento della qualifica artigiana sia indispensabile che il socio unico sia anche amministratore unico della SRL. A sostegno di questa tesi è stata portata l'interpretazione dell'articolo 3 comma lettera a) della Legge 443/85, che richiede espressamente che l'unico socio abbia i requisiti di cui all'articolo 2, e quindi assuma la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri ed i rischi relativi alla direzione e gestione. L'interpretazione seguita vuole che il socio sia anche amministratore, perché senza di questo non potrebbe assumersi la piena responsabilità della gestione (escludendo ovviamente la responsabilità patrimoniale).

Alla luce degli scritti prodotti e delle fonti dottrinarie citate dall'interessato, (documenti allegati) la scrivente ha deciso di sottoporre la questione alla Commissione Regionale, affinché svolgendo le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, possa proficuamente fornire il proprio competente parere in merito in un ambito così importante.

Distinti saluti.